

Testo aggiornato con deliberazioni 582/2015/R/eel e 782/2016/R/eel

**DELIBERAZIONE 8 MAGGIO 2014  
205/2014/R/EEL**

**SPERIMENTAZIONE TARIFFARIA SU SCALA NAZIONALE RIVOLTA AI CLIENTI DOMESTICI  
IN BASSA TENSIONE CHE UTILIZZANO POMPE DI CALORE ELETTRICHE COME UNICO  
SISTEMA DI RISCALDAMENTO DELLE PROPRIE ABITAZIONI DI RESIDENZA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 8 maggio 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (di seguito: Direttiva 2009/28/CE);
- la direttiva 2012/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (di seguito: Direttiva 2012/27/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e integrato (di seguito: D.Lgs. 79/99);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: D.Lgs. 28/11);
- l'articolo 4 della legge 6 agosto 2013, n. 96;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 28 dicembre 2012 (di seguito: decreto 28 dicembre 2012);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto 26 ottobre 2007 e coordinato con il decreto 7 aprile 2008 e con il decreto 6 agosto 2009 (nel seguito: "decreto edifici");
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 marzo 2008 ARG/elt 42/08, come successivamente modificato e integrato (nel seguito: delibera ARG/elt 42/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e s.m.i.;

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09 (nel seguito: delibera ARG/com 202/09);
- la deliberazione dell’Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/10 e s.m.i. e l’Allegato A, recante “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” e s.m.i. (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione 199/11), recante “Disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione” e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: TIT), l’Allegato B (di seguito: TIME) e l’Allegato C (di seguito: TIC), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2013, 204/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 204/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 607/2013/R/eel);
- il documento per la consultazione 13 febbraio 2014, 52/2014/R/eel (di seguito: documento 52/2014/R/eel);
- il documento per la consultazione 20 febbraio 2014, 69/2014/R/com.

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 204/2013, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per le utenze domestiche in bassa tensione, nonché di revisione dell’articolazione delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico, finalizzato agli obiettivi generali di allineamento delle tariffe ai costi, utilizzo razionale delle risorse e promozione delle iniziative di efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili;
- la medesima deliberazione 204/2013 prevede, altresì, che, nell’ambito del medesimo procedimento, possano essere attivate misure specifiche già a partire dall’anno 2014, in modo da dare graduale attuazione agli obiettivi delineati, nelle more della definizione della regolamentazione tariffaria per il prossimo periodo di regolazione;
- ai sensi di quanto disposto dalla Direttiva 2009/28/CE e dal D.Lgs. 28/11 di recepimento della stessa in Italia, la diffusione delle pompe di calore a livello residenziale e terziario potrebbe consentire di cogliere al contempo obiettivi significativi di efficienza energetica e di utilizzo di fonti rinnovabili;
- l’efficienza energetica complessiva di una soluzione di riscaldamento domestico basata sull’utilizzo di una pompa di calore può ritenersi garantita solo laddove questa non venga utilizzata ad integrazione di altri sistemi ma costituisca l’unico sistema di riscaldamento presente nell’abitazione di residenza abituale;
- stanti le caratteristiche climatiche del territorio italiano, le prestazioni energetiche medie dell’attuale parco edilizio e le prestazioni medie delle attuali pompe di calore elettriche disponibili sul mercato residenziale, laddove queste vengano utilizzate come unico sistema di riscaldamento in abitazioni utilizzate con continuità, quali

quelle di residenza, i consumi e le potenze elettriche di un'abitazione possono risultare sensibilmente più alti della media;

- ai sensi della Direttiva 2012/27/CE, nelle tariffe per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica devono essere eliminati gli incentivi che pregiudichino l'efficienza generale (ivi compresa l'efficienza energetica) della produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica e di quelli che potrebbero ostacolare la partecipazione della domanda ai mercati elettrici;
- l'esistente struttura progressiva dei corrispettivi tariffari in funzione dei consumi, che caratterizza le forniture dei clienti domestici ai quali sono applicate le tariffe D2 o D3, tende a sfavorire l'utilizzo dell'energia elettrica per usi termici anche laddove vengano utilizzati dispositivi energeticamente efficienti, costituendo pertanto un ostacolo allo sviluppo dell'efficienza energetica da eliminare ai sensi di quanto indicato al precedente alinea;
- la progressiva convergenza verso la tariffa D1 allineata ai costi, prevista dal procedimento avviato con deliberazione 204/2013, dovrebbe consentire in prospettiva di superare l'assetto tariffario attuale che prevede l'allacciamento della pompa di calore ad un punto di consegna separato al fine di poter ottenere l'applicazione di una tariffa con struttura non progressiva;
- con la deliberazione 607/2013/R/eel, l'Autorità ha previsto:
  - a. di avviare, a partire dal terzo trimestre 2014, una sperimentazione tariffaria su scala nazionale, consentendo l'adozione volontaria della tariffa D1 da parte dei clienti domestici residenti che utilizzino le pompe di calore come unica soluzione per soddisfare i propri fabbisogni di riscaldamento;
  - b. che, nell'ambito di tale sperimentazione tariffaria, non sia necessario prevedere l'obbligatorietà dell'allacciamento della pompa di calore ad un punto di prelievo distinto da quello utilizzato per le altre applicazioni e sia opportuno monitorare i consumi con elevato livello di dettaglio, in modo da raccogliere elementi utili per i procedimenti di revisione delle tariffe applicabili a partire dal prossimo periodo di regolazione;
  - c. di avviare una consultazione pubblica nel corso del primo trimestre 2014, allo scopo di definire, nel dettaglio, i criteri di individuazione dei clienti che potranno beneficiare di tale sperimentazione tariffaria, i criteri di calcolo delle aliquote relative alle componenti degli oneri generali di sistema applicate ai clienti interessati dalla suddetta sperimentazione nonché le modalità del monitoraggio dei consumi;
  - d. che la sperimentazione abbia termine alla conclusione del corrente periodo di regolazione e che, nell'ambito della consultazione di cui al precedente alinea, sia opportuno identificare altresì:
    - i. le modalità con cui evitare che la partecipazione alla sperimentazione possa dar luogo a comportamenti opportunistici in relazione al vantaggio di usufruire di una tariffa non progressiva;
    - ii. le modalità con cui fornire, ai clienti che partecipano alla sperimentazione, le condizioni di certezza necessarie per adottare scelte di investimento nei sistemi di riscaldamento sostenibili anche una volta terminata la sperimentazione;
  - e. di definire con successivo provvedimento i criteri di calcolo delle aliquote relative alle componenti degli oneri generali di sistema che dovranno essere applicate ai clienti interessati dalla suddetta sperimentazione.

- con il documento 52/201/R/eel, l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito alle modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente alinea, prospettando in particolare:
  - a) con riferimento alle modalità di informazione e individuazione dei clienti domestici che possono accedere alla sperimentazione tariffaria, che:
    - tutti i clienti domestici in bassa tensione vengano informati della possibilità di aderire alla sperimentazione oggetto del presente documento per mezzo di opportune comunicazioni che i venditori di energia elettrica inseriranno nelle bollette inviate a decorrere dal mese di giugno 2014;
    - nell’abitazione di residenza del cliente aderente alla sperimentazione non siano presenti altri mezzi di riscaldamento, alternativi alla pompa di calore, fatta salva la possibile presenza di particolari sistemi integrativi basati sull’utilizzo di fonti rinnovabili;
    - possano essere ritenute ammissibili alla sperimentazione pompe di calore di nuova installazione o installate a partire dal 2008, purché rispettino i requisiti prestazionali già imposti dalla normativa nazionale per l’accesso alle detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, come definite nel “decreto edifici”;
  - b) con riferimento alle modalità di adesione alla sperimentazione, che:
    - il cliente che intenda aderire alla sperimentazione presenti, per mezzo del proprio venditore, richiesta scritta al distributore di energia elettrica, redatta secondo un modulo standard;
    - le verifiche inerenti completezza, veridicità e pertinenza della richiesta vengono svolte dall’impresa di distribuzione interessata (anche eventualmente ricorrendo a controlli a campione), che si fa carico anche di archiviare queste informazioni insieme a quelle relative al monitoraggio dei consumi per la successiva trasmissione all’Autorità;
    - gli scambi informativi tra distributori e venditori non debbano necessariamente avvenire per mezzo degli standard di comunicazione normalmente utilizzati per la gestione dei clienti, in considerazione della limitata durata nel tempo della sperimentazione tariffaria qui descritta e dell’opportunità di avvio della stessa in tempi ristretti;
  - c) con riferimento alle caratteristiche del sistema di monitoraggio ad hoc, da implementare al fine di rendere questa sperimentazione effettivamente utile nell’ambito del procedimento avviato per la revisione delle tariffe elettriche domestiche, che:
    - le imprese di distribuzione interessate raccolgano e forniscano all’Autorità dati disponibili relativi alla fornitura elettrica precedente all’applicazione della tariffa D1, dati relativi alla fornitura elettrica successiva all’applicazione della D1, tra cui anche i profili orari di prelievo;
    - al fine di agevolare l’interpretazione dei dati raccolti tramite tali sistemi di monitoraggio, sia opportuno raccogliere anche alcuni elementi quali-quantitativi utili a caratterizzare le utenze domestiche analizzate, quali ad esempio le caratteristiche tecniche della pompa di calore installata, le dimensioni e prestazioni energetiche dell’abitazione, l’eventuale presenza di altri impianti/apparecchi elettrici installati nell’abitazione;
  - d) con riferimento ai criteri di calcolo delle aliquote delle componenti A e UC applicabili alla sperimentazione, che:

- alla tariffa D1 venga assegnato il medesimo valore dell'aliquota variabile (c€/kWh), proporzionale ai consumi, oggi definita per le tariffe BTA con potenza impegnata maggiore o uguale a 3 kW e applicata ai consumi delle pompe di calore oggi allacciate ad un punto di prelievo dedicato;
- sia inoltre applicata una componente fissa per punto di prelievo, inferiore a quella applicata per le utenze BTA, determinata in modo tale da avere invarianza di gettito per gli oneri generali a un livello di consumo di circa 5.000 kWh (rispetto agli oneri generali pagati da un clienti con tariffa D3) e da consentire di mantenere una sostanziale invarianza di contribuzione al gettito degli oneri generali;
- e) con riferimento alle modalità con cui fornire ai clienti che partecipano alla sperimentazione le condizioni di certezza necessarie per adottare scelte di investimento nei sistemi di riscaldamento sostenibili anche una volta terminata la sperimentazione, che, in via eccezionale, qualora con l'avvio del Quinto Periodo Regolatorio (2016-2019) l'applicazione della tariffa D1 non venisse effettivamente estesa a tutti i clienti domestici, per i soli clienti che hanno aderito alla sperimentazione nel biennio 2014-2015 sia possibile continuare ad utilizzare per i successivi 10-12 anni la tariffa D1, i cui coefficienti verrebbero in ogni caso aggiornati annualmente come per tutte le altre tariffe;
- f) a copertura degli oneri amministrativi connessi con la sola operazione di cambio della tariffa, nessun contributo debba essere previsto, coerentemente con quanto oggi già avviene per cambi di fornitore ai sensi dell'articolo 28 del TIC;
- con riferimento a tali proposte, le aziende e le associazioni rispondenti alla consultazione hanno evidenziato che:
  - a) relativamente alle modalità di informazione e individuazione dei clienti domestici che possono accedere alla sperimentazione tariffaria:
    - è particolarmente importante garantire che, in merito alla possibilità di adesione alla sperimentazione, i clienti domestici ricevano un'informazione capillare, tempestiva e caratterizzata da contenuti quanto più possibile standardizzati, preferibilmente definiti a cura dell'Autorità, anche se alcuni ritengano non debba sussistere alcun obbligo informativo a carico dei venditori di energia elettrica, ma debba essere lasciata la facoltà al singolo esercente di valutare tempistiche, opportunità e modalità di detta comunicazione;
    - alcuni soggetti riterrebbero opportuno un ampliamento della platea di soggetti potenzialmente interessati dalla sperimentazione tariffaria, ammettendo ulteriori tecnologie e anni di installazione meno recenti, mentre altri riterrebbero preferibile un restringimento dell'ambito geografico e dell'orizzonte temporale di durata della stessa;
    - sarebbe importante evitare possibili distorsioni nel mercato degli apparecchi da riscaldamento che potrebbero discendere da un'esclusione dalla sperimentazione di sistemi ibridi che prevedano, oltre all'utilizzo di pompa di calore elettrica come sistema principale di riscaldamento, la possibilità di integrazione tramite sistemi a gas ad alta efficienza nel caso di condizioni climatiche particolarmente rigide;
  - b) relativamente alle modalità di adesione alla sperimentazione:

- l'unico interlocutore diretto per il cliente è opportuno rimanga il venditore di energia, che funga da tramite nei confronti del distributore;
  - la modulistica di adesione dovrebbe essere semplificata e andrebbe prevista una netta separazione tra informazioni anagrafiche essenziali per l'adesione e dati tecnici, che il cliente potrebbe non essere in grado di fornire;
  - per alcuni partecipanti alla consultazione le tempistiche di valutazione delle richieste da parte dei venditori sarebbero eccessivamente ridotte mentre per altri la procedura complessiva di valutazione delle richieste risulterebbe eccessivamente lunga e complessa, mentre sarebbe opportuna un'attivazione immediata dopo la richiesta, fatta salva la possibilità di ritornare alla tariffa precedente in caso di esito negativo di verifiche e controlli;
  - alcuni distributori di energia elettrica avrebbero sostenuto di non possedere competenze adeguate in materia di climatizzazione e di non essere pertanto in grado di effettuare i controlli sulla documentazione inviata dal cliente, controlli che dovranno invece essere necessariamente svolti da terze parti qualificate, quali enti pubblici o subappaltatori privati;
  - è stata inoltre evidenziata l'opportunità che vengano disciplinate in modo puntuale le modalità di svolgimento dei controlli presso i clienti che richiedono adesione alla sperimentazione;
  - sono emerse posizioni contrastanti in merito all'opportunità di standardizzare i flussi informativi tra venditore e distributore, ma diversi soggetti suggeriscono di adottare una procedura di scambio informativo in due fasi, tramite la quale inizialmente il venditore trasmette al distributore i soli dati anagrafici strettamente necessari per attivare la tariffa D1 ai clienti che abbiano presentato richiesta formalmente corretta e completa e successivamente trasferisce la documentazione completa;
- c) relativamente alle caratteristiche del sistema di monitoraggio dei consumi elettrici è stata evidenziata l'esigenza che l'Autorità chiarisca se e quali impatti questo monitoraggio orario debba avere sui sistemi di fatturazione e sulle impostazioni dei servizi di telegestione dei misuratori;
- d) relativamente ai criteri di calcolo delle aliquote delle componenti A e UC applicabili alla sperimentazione, è stato sostenuto che:
- il metodo proposto per calcolare le componenti A e UC vanifichi in parte la significatività della sperimentazione poiché non risulterebbe neutro nel trasmettere il corretto segnale economico, come invece sarebbe se i valori di queste componenti fossero calcolati come rapporto tra fabbisogno totale di gettito per il settore domestico e consumi elettrici del medesimo settore;
  - in considerazione del numero di possibili adesioni alla sperimentazione, l'eventuale mancato gettito derivante dall'applicazione di tale diverso approccio sarebbe in ogni caso di entità molto contenuta;
- e) relativamente alle modalità con cui tutelare gli investimenti compiuti dai clienti che partecipano alla sperimentazione si registra una sostanziale condivisione;
- f) con riferimento agli oneri amministrativi connessi con la sola operazione di cambio della tariffa da parte del distributore, alcuni soggetti condividono la proposta di non applicare alcun onere mentre altri ritengono tale previsione inopportuna perché tale cambio di tariffa dovrebbe essere gestito come ogni altra variazione contrattuale già prevista dalla regolazione;

- alcuni dei suddetti soggetti rispondenti alla consultazione hanno altresì osservato che:
  - g) l'attuazione di questa sperimentazione tariffaria imporrebbe alle aziende di sostenere costi non trascurabili, soprattutto per adeguamento dei sistemi di fatturazione, per gli scambi informativi e per svolgimento dei controlli, e si ritiene dunque che l'Autorità debba prevederne il rimborso;
  - h) sarebbe opportuno disciplinare puntualmente come si debbano gestire i casi di voltura, subentro e rinuncia volontaria alla sperimentazione;
  - i) non sarebbe sufficientemente chiarito come la sperimentazione tariffaria possa essere attivata per clienti finali che hanno sottoscritto offerte da mercato libero per le quali non è prevista la fatturazione delle componenti di rete;
  - j) sarebbe utile che l'Autorità rendesse pubblici i risultati del monitoraggio in forma aggregata ed anonima, per permettere a tutti i soggetti interessati lo studio delle dinamiche dei profili di consumo generati dall'applicazione della tariffa D1.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con il decreto 28 dicembre 2012 è stato introdotto un nuovo meccanismo di incentivazione dei sistemi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, tra i quali rientrano anche le pompe di calore elettriche le cui prestazioni rispettino requisiti minimi diversi da quelli indicati dal “decreto edifici”;
- con la legge 99/09 sono state introdotte forti semplificazioni inerenti la documentazione da conservare o trasmettere all'ENEA per poter usufruire delle detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente; di conseguenza il quadro informativo a disposizione dell'ENEA in merito alle pratiche di detrazione fiscale per l'installazione di pompe di calore risulta insufficiente a soddisfare le necessità della presente sperimentazione.

**RITENUTO CHE:**

- alla luce dei commenti e delle osservazioni ricevute nel corso della consultazione e degli approfondimenti compiuti successivamente alla pubblicazione del documento 52/2014/R/eel:
  - a) relativamente alle modalità di individuazione e informazione dei clienti domestici che possono accedere alla sperimentazione tariffaria:
    - sia opportuno confermare l'ambito di applicazione della sperimentazione tariffaria prospettato in sede di consultazione, in considerazione delle difficoltà attuative e delle possibili distorsioni nei dati di monitoraggio che si ingenererebbero qualora fosse consentita l'adesione anche a sistemi ibridi;
    - pur con l'esigenza di garantire la piena libertà delle scelte commerciali compiute dalle imprese di vendita del mercato libero, sia indispensabile adottare previsioni in grado di garantire un'informazione completa, corretta e trasparente di tutti i clienti finali potenzialmente interessati dalla sperimentazione; l'assenza di una tale informazione, infatti, potrebbe compromettere, o pregiudicare in modo comunque significativo, la sperimentazione stessa a livello nazionale, con conseguenze negative per l'intero sistema;

- b) relativamente alle modalità di adesione alla sperimentazione sia opportuno accogliere alcune delle osservazioni avanzate in merito all'esigenza di semplificare sia la modulistica standard sia le procedure di gestione delle richieste di adesione; e che a tal fine sia opportuno che il venditore mantenga la sua interazione diretta con il cliente interagendo, per conto di quest'ultimo, con il distributore competente;
- c) relativamente alle caratteristiche del sistema di monitoraggio sia opportuno confermare quanto prospettato in consultazione, precisando da un lato che i dati relativi ai consumi precedenti l'attivazione della nuova tariffa vengano forniti con dettagli mensile anziché annuale, e chiarendo, dall'altro lato, in coerenza con quanto richiesto dagli operatori, che il monitoraggio orario successivo all'attivazione non deve debba comportare alcuna conseguenza né sui sistemi di fatturazione né su quelli di telegestione;
- d) relativamente ai criteri di calcolo delle aliquote delle componenti A e UC applicabili alla sperimentazione:
- sulla base delle informazioni che è stato finora possibile raccogliere in merito alle pompe di calore elettriche già installate come riscaldamento principale nelle abitazioni italiane, sia ragionevole ipotizzare che la maggioranza dei clienti che aderiranno alla sperimentazione sarà costituita da clienti titolari di impianti con pompe di calore già installate prima del 1 luglio 2014;
  - è opportuno adottare criteri che non risultino discriminatori rispetto alle condizioni applicabili alle pompe di calore già installate, nei casi in cui sia stata prevista l'attivazione di un punto di prelievo dedicato;
  - anche alla luce di quanto evidenziato sopra, sia opportuno confermare le metodologie di calcolo espone in sede di consultazione, evitando peraltro una complessiva riduzione del gettito delle componenti A e UC applicate ai clienti domestici;
- e) relativamente alle modalità con cui tutelare gli investimenti compiuti dai clienti che partecipano alla sperimentazione, pur confermando l'orientamento generale, già espresso nel documento 52/2014/R/eel, sia opportuno rinviare a successivo provvedimento l'esatta definizione delle tariffe applicabili ai clienti aderenti al fine di compiere gli opportuni approfondimenti nell'ambito del regime tariffario generale che verrà applicato ai clienti domestici durante il periodo di regolazione che inizierà successivamente al 31 dicembre 2015;
- f) relativamente agli oneri amministrativi connessi con la sola operazione di cambio della tariffa da parte del distributore non sussistano presupposti che giustificano l'imposizione di oneri ulteriori in capo ai clienti o ai venditori, atteso che il cambio della tariffa è una mera conseguenza della regolazione dell'Autorità delle condizioni economiche del servizio, la quale integra automaticamente il rapporto contrattuale e non impone al distributore costi ulteriori che non siano già coperti dalla tariffa medesima;
- g) gli eventuali costi che gli operatori regolati dovessero sostenere per implementare i propri sistemi informativi ai fini dell'attuazione della sperimentazione tariffaria trovano ordinaria copertura nei livelli tariffari; per contro, mentre per la valutazione degli eventuali costi insorgenti dallo svolgimento di verifiche e controlli, da riconoscere ai distributori, sia necessario raccogliere ulteriori elementi informativi;



- h) sia opportuno accogliere le osservazioni relative alla necessità di disciplinare le modalità con le quali gestire richieste di voltura, subentro e rinuncia volontaria alla sperimentazione;
- i) per i clienti serviti da venditori nel mercato libero sia necessario garantire un'informazione completa e trasparente in merito a costi e benefici dell'adesione alla sperimentazione, anche in analogia alle previsioni di cui agli articoli 5, 6, 10 e 11 del Codice di condotta commerciale, tuttavia prevedendo, anche al fine di contenere l'onerosità gestionale in capo ai venditori, una deroga all'obbligo di fornire la scheda di confrontabilità di cui al comma 9.1, lettera l) del menzionato Codice di condotta commerciale, a oggi strutturata in base all'applicazione delle tariffe D2 e D3;
- j) sia opportuno, ai fini di garantire l'informazione di cui alla precedente lettera i) a vantaggio del cliente finale, individuare il contenuto di quanto deve essere comunicato ai clienti finali da parte del venditore del mercato libero, con particolare attenzione all'impatto che l'applicazione della tariffa D1 ha sul prezzo finale e ai casi dei clienti che hanno sottoscritto offerte per le quali non è prevista la fatturazione separata delle componenti di rete, come ad esempio quelle basate su prezzi fissi onnicomprensivi.

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- sia necessario garantire che tutti i clienti domestici possano essere informati in modo completo, corretto e trasparente delle opportunità connesse con l'adesione alla sperimentazione tariffaria oggetto del presente provvedimento, anche attraverso la predisposizione di un'apposita sezione all'interno del sito internet dell'Autorità;
- tutti i venditori di maggior tutela siano tenuti a offrire ai propri clienti la possibilità di aderire alla sperimentazione;
- sia opportuno, invece, per i venditori del mercato libero non prevedere alcun obbligo di adesione, in quanto dovrebbe essere interesse dei medesimi venditori tentare di acquisire clienti che hanno i requisiti per accedere alla sperimentazione tariffaria D1;
- la sperimentazione tariffaria sia in grado di conseguire effettivamente il risultato di acquisire informazioni utili per studiare i comportamenti di consumo dei clienti che riscaldano la propria abitazione con pompe di calore elettriche solamente a condizione che il monitoraggio dei consumi elettrici sia accompagnato da un quadro informativo sufficientemente ricco e attendibile in merito alle caratteristiche dell'abitazione e degli impianti;
- sia opportuno non anticipare, rispetto al 31 dicembre 2015, il termine del periodo a disposizione dei clienti per aderire alla sperimentazione e, conseguentemente, di prolungare, fino al 31 dicembre 2016, il periodo di monitoraggio dei consumi di energia elettrica, in modo tale che per ogni cliente aderente siano disponibili dati relativi ad un periodo di almeno dodici mesi;
- sia opportuno rinviare ad un successivo provvedimento, da assumere dopo aver ricevuto dagli operatori un primo riscontro in merito al numero e alla distribuzione geografica dei clienti aderenti alla sperimentazione, la definizione del numero e delle esatte modalità di svolgimento dei controlli presso le abitazioni dei clienti

## DELIBERA

### **Articolo 1**

#### *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al TIT, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:
- a. Cliente aderente è un cliente finale titolare di un'utenza domestica in bassa tensione in possesso dei requisiti previsti per l'adesione alla sperimentazione tariffaria e la cui richiesta è stata accolta;
  - b. Codice di condotta commerciale è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;
  - c. Direzione Infrastrutture è la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
  - d. POD è il codice alfanumerico unico nazionale identificativo del punto di prelievo ai sensi del TIS;
  - e. pompa di calore è una pompa di calore elettrica che possiede i requisiti prestazionali minimi di cui all'Allegato H del "decreto edifici" o, in alternativa, rispetta i criteri di ammissibilità di cui all'Allegato II del decreto 28 dicembre 2012;
  - f. procedimento 204/2013 è il procedimento avviato dall'Autorità con la deliberazione 204/2013/R/eel;
  - g. sistema di riscaldamento unico a pompa di calore è un sistema formato da una o più pompe di calore rispondenti ai requisiti del presente articolo; sono ammesse esclusivamente integrazioni da generatori di calore alimentati a fonti rinnovabili;
  - h. sperimentazione tariffaria è la sperimentazione tariffaria, di cui all'articolo 8, della deliberazione 607/2013/R/eel;
  - i. tariffa D1 è la tariffa definita all'Articolo 30, del TIT;
  - j. TIC (Testo integrato connessioni) è l'Allegato C alla deliberazione ARG/elt 199/11 recante Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione per il periodo di regolazione 2012-2015 e successive modifiche e integrazioni;
  - k. TIT (Testo integrato trasporto) è l'allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015" e successive modifiche e integrazioni;
  - l. venditore è il venditore del mercato libero ovvero l'esercente il servizio di maggior tutela erogato ai sensi del TIV, controparte del contratto di vendita di energia elettrica con il cliente finale;
  - m. venditore aderente è qualunque esercente il servizio di maggior tutela erogato ai sensi del TIV o venditore del mercato libero che abbia attivato le procedure specificate all'articolo 4, necessarie ad offrire ai propri clienti la possibilità di aderire alla sperimentazione tariffaria.

## **Articolo 2**

### *Sperimentazione tariffaria*

- 2.1 Nell'ambito del procedimento 204/2013, viene avviata una sperimentazione tariffaria su scala nazionale finalizzata a rimuovere gli ostacoli all'efficienza energetica derivanti dall'esistente struttura progressiva dei corrispettivi tariffari della fornitura di energia elettrica, in presenza di dispositivi alimentati ad energia elettrica ed energeticamente efficienti quali le pompe di calore, nonché ad acquisire elementi utili ai fini del suddetto procedimento.
- 2.2 L'adesione alla sperimentazione tariffaria è volontaria e può avvenire a seguito di esplicita richiesta da parte del cliente a un venditore di energia elettrica, purché il cliente soddisfi i requisiti di cui al successivo articolo 3.
- 2.3 Ai clienti che richiedono di aderire alla sperimentazione, e la cui richiesta è accolta a seguito delle procedure di cui al successivo articolo 5, sono applicate le condizioni economiche di cui al successivo articolo 6, il monitoraggio dei consumi di cui al successivo articolo 7 e le altre condizioni contrattuali di cui agli articoli 8 e 9.

## **Articolo 3**

### *Condizioni di ammissibilità dei clienti alla sperimentazione*

- 3.1 L'accesso alla sperimentazione è consentito ai clienti titolari di utenze domestiche in bassa tensione, che rispettino i seguenti requisiti:
  - a) rientrino tra le tipologie di utenze definite all'articolo 2, comma 2, lettera a) e, limitatamente alle utenze relative a pompe di calore per il riscaldamento di ambienti nelle abitazioni, lettera d) del TIT;
  - b) siano dotati di misuratore elettronico telegestito installato e in servizio;
  - c) utilizzino nella propria abitazione di residenza anagrafica un sistema di riscaldamento unico a pompa di calore rispondente alla definizione di cui all'articolo 1, entrato in funzione non prima del 1 gennaio 2008;
  - d) forniscano il proprio consenso all'effettuazione di verifiche e controlli anche presso la propria abitazione;
  - e) siano controparti di un contratto di vendita di energia elettrica con un venditore aderente.
- 3.2 Tra il 1 luglio 2014 e il 31 dicembre 2016 ogni cliente, che soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 3.1 e che intenda aderire alla sperimentazione tariffaria, presenta a un venditore aderente una richiesta, redatta secondo apposita modulistica, i cui fac-simile vengono pubblicati con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture entro il 20 maggio 2014.
- 3.3 La richiesta, di cui al precedente comma 3.2, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 38 e 47, del DPR 445/2000, dovrà contenere, oltre alle informazioni anagrafiche indispensabili per l'identificazione del cliente aderente e del relativo POD, dati e documentazione utili a verificare il rispetto dei requisiti minimi di ammissione di cui al precedente comma 1 e a raccogliere un quadro informativo sufficientemente completo e attendibile delle principali caratteristiche relative all'abitazione, agli impianti e alle apparecchiature elettriche in essa contenuti.

## **Articolo 4**

### *Modalità di adesione dei venditori*

- 4.1 Ogni venditore del mercato libero valuta se offrire ai propri clienti la possibilità di aderire alla sperimentazione, mentre invece ciò costituisce preciso obbligo per tutti i venditori del servizio di maggior tutela. Ogni venditore aderente definisce proprie modalità per la presentazione delle richieste.
- 4.2 Il venditore del mercato libero che intenda offrire ai propri clienti l'opportunità di aderire alla sperimentazione ne dà comunicazione all'Autorità. Con effetto dal ricevimento di tale comunicazione, il venditore è tenuto al rispetto delle previsioni e procedure contenute negli articoli successivi del presente provvedimento.
- 4.3 L'Autorità pubblica sul proprio sito internet, in una apposita sezione dedicata, l'elenco dei venditori del mercato libero che hanno compiuto la comunicazione, di cui al precedente comma 4.2.
- 4.4 Ogni venditore aderente dedica un'apposita sezione del proprio sito internet alla sperimentazione tariffaria in oggetto al fine di informare i clienti in merito alle modalità da seguire per poter richiedere l'adesione alla sperimentazione.
- 4.5 I venditori aderenti del mercato libero sono tenuti a fornire ai propri clienti finali informazioni complete e trasparenti in merito a:
  - a. la convenienza economica dell'eventuale adesione alla sperimentazione tariffaria e alle condizioni al ricorrere delle quali può effettivamente verificarsi una riduzione di spesa;
  - b. eventuali costi aggiuntivi applicati dal venditore in caso di adesione del cliente finale alla sperimentazione tariffaria;
  - c. la possibilità di adesione anche da parte di clienti finali che usufruiscano di offerte commerciali basate su prezzi fissi onnicomprensivi e, conseguentemente, alla potenziale revisione di tali prezzi nel caso di adesione alla sperimentazione tariffaria.

## **Articolo 5**

### *Procedura di gestione delle richieste dei clienti per l'adesione alla sperimentazione tariffaria*

- 5.1 Entro il 20 maggio 2014, tramite il sito internet dell'Autorità, viene reso noto ai venditori il testo di una comunicazione inerente la sperimentazione che, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, della deliberazione ARG/com 202/09, dovrà essere obbligatoriamente inserita nei primi due documenti di fatturazione emessi a ciascun cliente finale domestico. L'obbligo di inserimento della comunicazione di cui al presente comma si applica anche nel caso di nuove attivazioni e di voltura avvenute fino al 30 settembre 2015.
- 5.2 Il venditore aderente che riceve la richiesta di cui all'articolo 3, comma 2, procede, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione, a verificare la completezza e correttezza formale di quanto ricevuto dal cliente e, in caso di esito positivo, a notificare all'impresa distributrice le informazioni minime di cui all'articolo 4bis, comma 1, della deliberazione ARG/elt 42/08, utilizzando come codice per la tariffa di distribuzione il codice "D1".

- 5.3 In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma precedente, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione, il venditore aderente richiede al cliente di correggere o integrare la richiesta; in tal caso:
- a. i termini di cui al comma 5.2 decorrono dalla ricezione di una richiesta completa e formalmente corretta;
  - b. la mancata risposta da parte del cliente entro 30 giorni equivale a rinuncia della richiesta ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
- 5.4 L'esito definitivo, positivo o negativo, delle verifiche di cui ai precedenti commi 5.2 e 5.3 viene comunicato al cliente nell'ambito del primo documento di fatturazione utile o tramite apposita comunicazione e comunque entro un tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale comunicazione contiene altresì le motivazioni dell'eventuale esito negativo o, in caso di esito positivo, la data di decorrenza delle nuove condizioni economiche.
- 5.5 Per tutta la durata di applicazione delle condizioni economiche di cui al successivo articolo 6, il venditore aderente è tenuto ad indicare nella bolletta dei clienti aderenti, come categoria di consumo ai sensi dell'Allegato A della deliberazione 202/09 e s.m.i., "domestici con pompa di calore".
- 5.6 L'impresa distributrice applica la tariffa D1 e le altre condizioni economiche, di cui all'articolo 6, comma 1, a decorrere dal primo giorno del mese seguente a quello in cui cade il quarto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della notifica, di cui al precedente comma 5.2.
- 5.7 Non oltre un mese dalla notifica, di cui al comma 5.2, il venditore aderente trasmette all'impresa distributrice i dati ulteriori e tutta la documentazione allegata alla richiesta del cliente.
- 5.8 Al fine di garantire un'efficace gestione degli scambi informativi e documentali tra venditori aderenti e distributori, gli stessi rendono disponibile almeno un indirizzo di posta elettronica certificata dedicato alla sperimentazione tariffaria. Tale indirizzo ed altre modalità di contatto vengono pubblicati in un'area facilmente identificabile del proprio sito internet. Il trasferimento della documentazione avviene, ove non sia disponibile un portale documentale, tramite allegati in formato PDF alla posta elettronica certificata; traccia informatica degli scambi effettuati viene conservata per almeno 24 mesi.
- 5.9 Eventuali ulteriori precisazioni inerenti le procedure di gestione delle richieste dei clienti potranno venire specificate nella medesima determinazione, di cui al precedente comma 3.2.

## **Articolo 6**

### *Condizioni applicate ai clienti aderenti*

- 6.1 Ai fini della determinazione delle condizioni economiche applicate ai clienti aderenti, fino al 31 dicembre 2016 vale quanto segue:
- a. in relazione ai servizi di rete, ai punti di prelievo nella titolarità di clienti aderenti si applica la tariffa D1, di cui all'articolo 29, del TIT;
  - b. in relazione agli oneri generali di sistema, si applicano le medesime aliquote espresse in centesimi di euro/kWh pari a quelle previste per i clienti finali parti di contratti, di cui al comma 2.2, lettera d), del TIT, nonché una componente tariffaria fissa pari a 2785,00 centesimi di euro/punto di

- prelievo/anno, il cui gettito è destinato alla copertura degli oneri di cui all'articolo 50 del TIT;
- c. in relazione alla componente  $DISP_{BT}$  applicata ai clienti aventi diritto alla maggior tutela, gli esercenti la maggior tutela applicano ai clienti aderenti il livello previsto per i punti di prelievo diversi da quelli riferiti ad alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente nei quali siano previsti impegni di potenza sino a 3 kW;
  - d. ai fini della determinazione del corrispettivo, di cui all'articolo 25, del TIS, applicato in relazione ai punti di prelievo nella titolarità di clienti aderenti serviti sul mercato libero, il riferimento per la determinazione è pari a quanto indicato nella Tabella 3, del TIV per i punti di prelievo diversi da quelli riferiti ad alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente nei quali siano previsti impegni di potenza sino a 3 kW;
  - e. ai fini dell'applicazione dei corrispettivi PED ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti aderenti serviti in maggior tutela da parte degli esercenti il servizio valgono le disposizioni dell'Autorità previste per la generalità dei clienti finali del servizio medesimo.
- 6.2 Ai fini della determinazione delle condizioni economiche applicate ai clienti aderenti, dal 1 gennaio 2017 vale quanto segue:
- a. in relazione ai servizi di rete, ai punti di prelievo nella titolarità di clienti aderenti si applica la tariffa TD, di cui all'articolo 29, del TIT;
  - b. in relazione agli oneri generali di sistema, si applicano le aliquote pubblicate dal 1 gennaio 2017 con esplicito riferimento ai clienti aderenti alla sperimentazione tariffaria;
  - c. in relazione alla componente  $DISP_{BT}$  applicata ai clienti aventi diritto alla maggior tutela, gli esercenti la maggior tutela applicano ai clienti aderenti il livello previsto per i punti di prelievo diversi da quelli riferiti ad alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente;
  - d. ai fini della determinazione del corrispettivo, di cui all'articolo 25, del TIS, applicato in relazione ai punti di prelievo nella titolarità di clienti aderenti serviti sul mercato libero, il riferimento per la determinazione è pari a quanto indicato nella Tabella 3, del TIV per i punti di prelievo diversi da quelli riferiti ad alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente;
  - e. ai fini dell'applicazione dei corrispettivi PED ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti aderenti serviti in maggior tutela da parte degli esercenti il servizio valgono le disposizioni dell'Autorità previste per la generalità dei clienti finali del servizio medesimo.
- 6.3 Per i clienti aderenti che ricadono nella tipologia, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del TIT, disponendo di una pompa di calore allacciata ad un punto di prelievo separato, l'applicazione delle condizioni economiche di cui ai commi precedenti si riferisce ai soli consumi misurati al punto di prelievo dedicato alla pompa di calore. È facoltà di tali clienti richiedere l'unificazione dei punti di prelievo, con oneri a proprio carico.
- 6.4 In deroga a quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, del TIC, l'adesione alla sperimentazione tariffaria non comporta l'applicazione da parte dell'impresa distributrice di alcun contributo in quota fissa, salvo quelli eventualmente

spettanti qualora venga contestualmente richiesta una variazione del valore di potenza impegnata.

## **Articolo 7**

### *Monitoraggio dei consumi di energia elettrica dei clienti aderenti*

- 7.1 Per ogni cliente aderente, a decorrere dalla data di applicazione della tariffa D1, l'impresa distributrice rileva i consumi con frequenza oraria.
- 7.2 La rilevazione oraria avviene esclusivamente a fini del monitoraggio, di cui al presente articolo. Non subiscono variazioni le modalità di trattamento ai fini del TIS dei punti di prelievo nella titolarità di clienti aderenti.
- 7.3 Ai fini della messa a disposizione dei dati agli utenti del trasporto e a Terna da parte dei distributori valgono le disposizioni dell'Autorità previste per la generalità dei clienti finali domestici.
- 7.4 Al fine di garantire che per ogni cliente aderente siano disponibili almeno dodici mesi di monitoraggio, il monitoraggio, di cui al comma 1, si protrae fino al 31 dicembre 2016.
- 7.5 Secondo modalità e formati che verranno definiti entro il 30 settembre 2014 con successiva determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, l'impresa distributrice trasmette all'Autorità, per ciascun cliente aderente, le seguenti informazioni:
  - a. contenuto completo delle richieste di adesione alla sperimentazione;
  - b. data di prima applicazione delle condizioni economiche di cui all'articolo 6;
  - c. dati relativi alla fornitura elettrica precedente all'applicazione della tariffa D1: potenza impegnata, entità dei consumi mensili degli ultimi 3 anni, ripartiti nelle fasce F1, F2 e F3;
  - d. dati relativi alla fornitura elettrica successiva all'applicazione della tariffa D1: potenza impegnata, entità dei consumi mensili (totali e ripartiti per fascia), profili orari di prelievo;
  - e. eventuali dati complementari raccolti nell'ambito dei controlli di cui al successivo articolo 9 o estratti dalla documentazione fornita dal cliente a corredo della richiesta.
- 7.6 Le trasmissioni, di cui al precedente comma 7.5, avvengono entro i seguenti termini:
  - a. entro il 15 dicembre 2014, la trasmissione dei dati e delle informazioni raccolte fino al 15 ottobre 2014;
  - b. entro il 15 giugno 2015, la trasmissione dei dati e delle informazioni raccolte fino al 15 aprile 2015;
  - c. entro il 15 dicembre 2015, la trasmissione dei dati e delle informazioni raccolte fino al 15 ottobre 2015;
  - d. entro il 15 giugno 2016, la trasmissione dei dati e delle informazioni raccolte fino al 15 aprile 2016;
  - e. entro il 15 dicembre 2016, la trasmissione dei dati e delle informazioni raccolte fino al 15 ottobre 2016;
  - f. entro il 28 febbraio 2018, la trasmissione dei dati e delle informazioni raccolte fino al 31 dicembre 2017.

## **Articolo 8**

### *Variazioni contrattuali e rinuncia*

- 8.1 Il cliente aderente può richiedere in qualsiasi momento di rinunciare alla tariffa D1. In tal caso, all'utenza nella titolarità del cliente viene applicata, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la rinuncia, la tariffa spettante ai sensi del TIT. Il cliente che rinuncia alla tariffa D1 non può aderire nuovamente alla sperimentazione con riferimento al medesimo POD.
- 8.2 In caso di richiesta di voltura del contratto, il venditore aderente chiede al nuovo intestatario conferma dell'interesse alla sperimentazione, da esprimere attraverso modalità che verranno specificate nella determinazione di cui all'articolo 3, comma 2. L'assenza di tale conferma, equivale a rinuncia alla sperimentazione, con effetto dall'applicazione del cambio di intestatario. In tale caso, in deroga a quanto previsto al comma 8.1, il nuovo cliente può presentare richiesta di adesione alla sperimentazione ai sensi dell'articolo 3.
- 8.3 L'eventuale sospensione della fornitura a seguito di morosità non comporta automatica esclusione dalla sperimentazione.
- 8.4 In caso di cambio di venditore da parte di un cliente aderente nel corso della sperimentazione, l'impresa distributrice fornisce al venditore subentrante indicazione relativa alla tariffa applicata, secondo quanto già stabilito dall'articolo 8, comma 1, della deliberazione ARG/elt 42/08.
- 8.5 Prima della conclusione del contratto, in aggiunta a quanto previsto dal Codice di condotta commerciale ed in sostituzione della relativa scheda di confrontabilità della spesa, di cui al Titolo VI, del predetto Codice di condotta commerciale, il venditore aderente è tenuto a fornire ai nuovi clienti, su supporto cartaceo o su altro mezzo durevole, informazioni complete e trasparenti sulla spesa associata all'applicazione della sperimentazione tariffaria rispetto a quella di maggior tutela e all'offerta correntemente applicata.

## **Articolo 9**

### *Verifiche e controlli*

- 9.1 Quanto dichiarato dai clienti aderenti può essere oggetto di verifiche e controlli effettuati a cura dell'impresa distributrice, tramite tecnici qualificati da esso incaricato, anche presso l'abitazione del cliente.
- 9.2 Con successivo provvedimento verranno definiti i criteri e le modalità di svolgimento di tali controlli, di rendicontazione all'Autorità e di copertura dei relativi costi.
- 9.3 Qualora l'esito del controllo sia negativo o si verifichi l'impossibilità di effettuare i controlli per ragioni imputabili al cliente, l'impresa distributrice ne invia comunicazione al venditore e l'applicazione della tariffa D1 e delle altre condizioni economiche, di cui all'articolo 6, comma 1, viene annullata con effetto retroattivo.



**Articolo 10**  
*Disposizioni finali*

- 10.1 L'Autorità svolge un monitoraggio continuativo sull'evoluzione delle adesioni alla sperimentazione tariffaria, anche al fine di valutare gli eventuali impatti della stessa sui gettiti delle componenti tariffarie.
- 10.2 I provvedimenti di regolazione tariffaria applicabili ai clienti domestici in bassa tensione successivamente al 31 dicembre 2016, per i clienti aderenti alla sperimentazione tariffaria, prevedono l'applicazione della tariffa D1 alla generalità delle utenze domestiche ovvero l'applicazione di condizioni economiche in grado di garantire uno scostamento minimo rispetto all'aggiornamento delle condizioni di cui al precedente articolo 6.
- 10.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

8 maggio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*